ASSOLOMBARDA

Assunzione lavoratori detenuti

Agevolazione e durata

Lo sgravio è pari al95%dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore.

Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati.

A partire dal20 agosto 2013, lo sgravio contributivo può essere applicato anche:

per i18 mesisuccessivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l'assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.
per i24 mesisuccessivi alla cessazione dello stato detentivo, nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, sempre che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.
Nelle ipotesi di cessazioni dello stato detentivo verificatesiprimadel20 agosto 2013, invece, continuerà a operare la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, L. n. 193/2000 (incentivo per ulteriori6 mesisuccessivi alla cessazione dello stato detentivo).